

## ***Cassazione Penale, Sez. III, sentenza 5.10.2017, n. 4560***

*Procedimento a carico degli ex dirigenti della centrale Enel di Chivasso per il reato di omicidio colposo plurimo aggravato, in relazione ai decessi per mesotelioma pleurico di quattro lavoratori dipendenti, asseritamente correlati all'esposizione ad amianto patita dai medesimi negli anni di impiego presso la centrale.*

La Cassazione conferma la sentenza di condanna emessa in sede di giudizio di rinvio da parte della Corte d'Appello di Torino, avallando il ragionamento dei giudici di merito in punto di ritenuta esistenza di una legge scientifica di copertura, di carattere statistico-probabilistico, idonea a sostenere l'esistenza del c.d. effetto acceleratore del processo patologico connesso al protrarsi dell'esposizione, e in ordine all'affermata possibilità di esaurire l'accertamento della causalità individuale sulla base del principio di equivalenza delle cause (ex art. 41 c.p.), in ragione del fatto che tutte le esposizioni patite dai lavoratori fossero riferibili a un medesimo insediamento produttivo, operante in maniera continuativa per diversi decenni.

Il tribunale di Torino, aderendo alla teoria dell'effetto acceleratore connesso al protrarsi dell'esposizione ad amianto e ritenendo irrilevanti, sul piano eziologico, esclusivamente le esposizioni verificatesi nei 10/15 anni precedenti alla manifestazione clinica delle malattie in contestazione (periodo di latenza), aveva distinto la posizione degli imputati, pronunciando sentenza di condanna o di assoluzione per insussistenza del fatto, a seconda della collocazione temporale (all'esterno o all'interno del predetto periodo di latenza) dell'arco temporale in cui gli stessi risultavano avere rivestito la posizione di garanzia rispetto ai singoli lavoratori deceduti.

La Corte d'Appello di Torino aveva riformato la sentenza del Tribunale assolvendo per insussistenza del fatto tutti gli imputati che erano stati condannati in primo grado. La Corte territoriale aveva rilevato in particolare l'impossibilità, in presenza di periodi di latenza particolarmente lunghi, di verificare l'effettivo prodursi di un effetto acceleratore in relazione ai singoli lavoratori deceduti e di accertare se la polarizzazione della catena causale verso l'evento lesivo fosse avvenuta prima del momento in cui ciascuno degli imputati aveva assunto la posizione di garanzia connessa all'incarico dirigenziale o comunque direttivo svolto.

Su ricorso del PG, la IV sezione della Cassazione, con sentenza del 2014, aveva annullato con rinvio la pronuncia della Corte d'Appello. A fronte di un dibattito scientifico articolato e complesso in ordine alla tesi dell'esistenza del c.d. effetto acceleratore, la Cassazione riteneva infatti che i giudici di appello non avessero argomentato in modo convincente la propria presa di posizione, affidandosi alle tesi sostenute a giudizio dai periti pur ritenendole vulnerabili.

## ***Cassazione Penale, Sez. III, sentenza 5.10.2017, n. 4560***

Al termine del giudizio di rinvio, la Corte d'Appello di Torino, con riferimento alle posizioni dei singoli imputati, muovendo dagli arresti della giurisprudenza di legittimità secondo cui il nesso di causalità tra esposizione ad amianto e patologie asbesto-relate deve essere affermato anche quando non sia possibile determinare l'esatto momento di insorgenza della malattia<sup>1</sup> e rilevato che mancavano, nel caso di specie, elementi per affermare l'esistenza di cause alternative delle patologie occorse, da un lato, aveva osservato che ***“che la prova del rapporto di causalità possa essere ricostruita non soltanto alla stregua di una legge scientifica di copertura, ma anche di un semplice criterio di probabilità logica, idoneo a fondare l'esistenza del rapporto causale a partire da un'ipotesi basata su un elevato grado di credibilità razionale e previa esclusione dell'efficienza causale di meccanismi fisiologici alternativi”***; dall'altro lato, aveva rilevato che ***“fino alla conclusione della fase di induzione, e dunque all'insorgenza del tumore nell'organismo, non possa considerarsi ininfluenza o irrilevante qualunque situazione di esposizione, quantomeno prima dei 10 anni precedenti alla manifestazione dei sintomi”***. In conseguenza, i giudici del rinvio avevano affermato la sussistenza del legame causale tra la morte dei lavoratori e l'esposizione alle polveri di amianto patita dagli stessi presso la centrale, aggiungendo che ove gli imputati avessero adottato le misure adeguate di prevenzione, essi avrebbero quantomeno ridotto il rischio e accresciuto il periodo di latenza, in questo modo ritardando gli esiti letali in concreto occorsi.

Con la sentenza in esame, la Cassazione ritiene infondati i ricorsi presentati dagli imputati avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Torino in sede di rinvio.

In punto di accertamento del nesso causale, anzitutto la Suprema Corte, facendo richiamo ai principi espressi nella sentenza Franzese, ricorda che, dato il carattere commissivo delle condotte addebitate agli imputati, nel caso di specie è necessario ricostruire il decorso causale c.d. “reale”, attraverso un accertamento che si compone di due momenti, uno abduttivo, volto ad accertare la causalità generale, e uno induttivo, finalizzato alla verifica della causalità individuale.

Con specifico riferimento all'accertamento causale nel caso di patologie asbesto-correlate, dopo aver rilevato che ***“pur essendo certa la cancerogenicità della sostanza [amianto], l'esposizione ad essa comporta soltanto un incremento di probabilità in ordine all'induzione e allo sviluppo di una specifica affezione tumorale (il mesotelioma)”***, i giudici di legittimità aggiungono che ***“pur essendo pacifico che per innescare il meccanismo patogenetico del mesotelioma è sufficiente una dose bassa (dose-indipendenza) e che tale meccanismo rende manifesta la presenza della neoplasia maligna dopo un lungo periodo di latenza, è tuttavia controversa l'incidenza, sullo stesso periodo di latenza, delle esposizioni successive al suo inizio, nel senso che si discute se una maggiore esposizione possa accorciare la latenza della malattia o aggravare gli effetti della stessa (cd. effetto acceleratore)”***.

A quest'ultimo proposito, la Corte osserva ancora che, sebbene ***“l'indirizzo assolutamente maggioritario in seno alla giurisprudenza di questa Corte ha sostenuto la fondatezza del giudizio fattuale compiuto in sede di merito, secondo cui le esposizioni successive aggraverebbero, comunque, il decorso del processo patogeno”***, rimane tuttavia ***un ulteriore nodo problematico***, messo in luce dalle difese degli imputati: ***in considerazione della difficoltà di identificare il preciso momento di innesco del processo oncogeno, “è lo stesso concetto di ‘esposizione successiva’ che finisce per rappresentare un concetto dai contorni non ben definiti”***.

<sup>1</sup> Sez. 4, n. 33311 del 24/05/2012, dep. 27/08/2012, Ramacciotti e altri, Rv. 255585

## ***Cassazione Penale, Sez. III, sentenza 5.10.2017, n. 4560***

Fatte queste premesse, la Corte passa dunque alla ricostruzione dell'argomentare della sentenza impugnata sul punto e conclude rilevandone la correttezza.

Anzitutto, accertato che la morte dei lavoratori era riconducibile al mesotelioma maligno, i giudici di merito, verificata l'insussistenza di scenari causali alternativi, **correttamente avrebbero affermato la riconducibilità eziologica della patologia all'esposizione ad amianto** subita dai lavoratori.

Altrettanto correttamente, del resto, gli stessi giudici si sarebbero pronunciati con riguardo al tema realmente controverso emerso a processo, ossia alla **necessità o meno, a fronte di esposizioni protrattesi per anni e dell'accertata impossibilità nel caso concreto di determinare la durata del periodo di induzione e di latenza, di "determinare con certezza in quali termini ciascun periodo di esposizione avesse concretamente inciso sulla etiologia del mesotelioma"** al fine di affermare la penale responsabilità del singolo imputato.

Sul punto, in prima battuta la Corte territoriale aveva infatti osservato che **"secondo una legge di copertura scientifica, di natura probabilistica, al protrarsi della esposizione ad amianto consegua l'aumento del rischio di mesotelioma o di altri tumori polmonari, nel senso che nei confronti di un cospicuo numero di soggetti tale esposizione determina una anticipazione del momento dell'insorgenza della malattia (...)** accelerandone la progressione e portando più rapidamente all'avvio del periodo di latenza" (i giudici di appello richiamavano al riguardo la teoria dell'effetto acceleratore, accolta dalla Terza Conferenza di Consenso sul Mesotelioma Maligno).

In secondo luogo, i giudici di appello avevano rilevato che il **periodo di induzione, anche se non determinabile con precisione, "sia destinato a protrarsi, secondo dati epidemiologici, per periodi di tempo assai lunghi, nell'ordine di anni o, addirittura, di decenni; e come il periodo di latenza, soggettivamente variabile, possa essere compreso tra i 10 e i 15 anni, mentre non vi è evidenza scientifica del fatto che una malattia come il mesotelioma pleurico, una volta insorta, possa rimanere latente, nell'organismo, per circa trent'anni"**.

A partire da tali considerazioni, a detta della Corte, del tutto logicamente i giudici di appello, da un lato, avevano **"escluso la rilevanza causale delle esposizioni verificatesi quantomeno nei 10 anni precedenti alla manifestazione clinica della malattia; ma, soprattutto, hanno affermato la rilevanza causale delle esposizioni verificatesi in precedenza, risalenti, come nel caso di specie, a trent'anni e oltre, sul presupposto che, fino alla conclusione della fase di induzione, non possa considerarsi ininfluenza o irrilevante qualunque situazione di esposizione"**; dall'altro lato, altrettanto **correttamente**, avevano **"ritenuto altamente probabile (...)** che per effetto della protratta esposizione, realizzatasi nell'arco di molti anni, prima della conclusione del periodo di induzione, **sia quest'ultimo che il periodo di latenza si sarebbero allungati, sicché il manifestarsi sul piano clinico della neoplasia e il successivo evento morte si sarebbero ragionevolmente verificati in un momento successivo"**.

In proposito, dopo aver ricordato che il sindacato della corte di legittimità è limitato, in tema di prova scientifica, all'esame della logicità della motivazione del giudice di merito, la Cassazione osserva in particolare come, nel caso di specie, **"il superamento, alla stregua della letteratura scientifica ormai consolidata, della teoria della cd. dose killer non può che comportare, sul piano logico, l'adesione all'ipotesi scientifica, avente fondamento epidemiologico, secondo cui l'aumento della esposizione produce effetti nel periodo di induzione e di latenza. E infatti, ove non li producesse, allora dovrebbe concludersi, nuovamente, nel senso che l'esposizione ad un determinato quantitativo di sostanza sia sufficiente a determinare l'innesco della malattia; e in questo modo si tornerebbe, all'evidenza, alla teoria della dose killer"**.



## ***Cassazione Penale, Sez. III, sentenza 5.10.2017, n. 4560***

Una volta riconosciuta espressamente la natura statistico-probabilistica della legge scientifica di copertura con riguardo all'effetto acceleratore, i giudici di legittimità si confrontano infine con il **rilievo difensivo** secondo cui, quand'anche si fosse ritenuta dimostrata l'esistenza di tale legge di copertura, nel processo **non sarebbe comunque stata fornita la prova della causalità individuale**, ossia che i singoli processi patologici fossero stati effettivamente accelerati in conseguenza del protrarsi dell'esposizione ad amianto. Un accertamento che, ad avviso della difesa, non sarebbe stato **nemmeno possibile, posto che la scienza non è in grado di stabilire con precisione il momento in cui il tumore diviene irreversibile**.

Ebbene, la Suprema Corte ritiene tale argomento difensivo **"non dirimente"**, sottolineando che **"in base alla disciplina dettata dall'art. 41 c.p. vi è una sostanziale equiparazione, sul piano normativo, tra tutti i fattori causali, preesistenti, concomitanti e successivi; sicché la presenza di un determinato fattore esclude gli altri soltanto quando sia 'sopravvenuto' e 'da solo sufficiente a determinare l'evento'"**.

I giudici di legittimità concludono quindi che: **"nel caso di specie, essendosi in presenza di fattore causale (l'esposizione a amianto) riferibile ad un medesimo insediamento produttivo, operante in maniera continuativa per diversi decenni, deve escludersi che i periodi di esposizione della sostanza successivi al primo – periodi convenzionalmente frazionati al fine di poterli riferire, secondo le regole della responsabilità penale, ai singoli dirigenti, ma in realtà riconducibili ad un contesto chiaramente unitario – possano essere ricondotti nell'ambito dei menzionati fattori di interruzione del nesso causale"**.

Per la Corte, dunque, tale circostanza **sarebbe sufficiente a esaurire il giudizio di accertamento della causalità individuale in forza di quanto previsto dall'art. 41 cpv. c.p.**: i singoli segmenti di esposizione verificatisi nel medesimo contesto, seppur in momenti diversi, e addebitabili ai diversi imputati, dovrebbero infatti ritenersi tutti concause dell'evento.